

Pubblicato il 16/03/2021

N. 00839/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2020, proposto da
Filippino S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dagli avvocati Luciano Scoglio e Francesco Scoglio, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lipari, non costituito in giudizio;

avverso

il silenzio dell'Amministrazione intimata sull'istanza in data 23 marzo 2020
per la conclusione del procedimento amministrativo di adozione del
regolamento comunale e di determinazione tariffaria del canone patrimoniale
di concessione di cui dall'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n.
160/2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, riservandosi di formulare istanza risarcitoria, ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza in data 23 marzo 2020 per la conclusione del procedimento amministrativo di adozione del regolamento comunale e di determinazione tariffaria del canone patrimoniale di concessione di cui dall'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. **160/2019**.

Il Comune di Lipari, cui il ricorso è stato ritualmente notificato tramite posta elettronica certificata in data 18 dicembre 2020, non si è costituito in giudizio. Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

La società è titolare di un ristorante sito in Lipari, Piazza Mazzini, il cui spazio antistante è occupato in virtù di concessioni di suolo pubblico (in relazione alle quali è insorto un articolato contenzioso di cui si dà conto in ricorso).

L'istanza di cui trattasi è stata formulata in quanto la ricorrente ritiene di poter trarre beneficio dall'applicazione del regolamento di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 816/2019.

Per quanto in questa sede interessa, può osservarsi che il citato comma 816 prevede quanto segue:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.

Il successivo comma 821 stabilisce, poi, quanto segue:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati...”

I commi 824 e seguenti disciplinano, inoltre, le modalità di determinazione della tariffa con riferimento alle diverse fattispecie.

L'istanza della ricorrente, come risulta da quanto esposto, non appare manifestamente infondata, poiché la menzionata normativa di rango primario impone effettivamente ai Comuni di adottare gli atti di natura regolamentare idonei a disciplinare il canone di cui si è detto.

Ne consegue che l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto certamente riscontrare la richiesta della società.

Il ricorso va, quindi, accolto, ordinandosi al Comune di Lipari di concludere il procedimento avviato dall'interessata con l'istanza formulata in data 23 marzo 2020 nel termine di trenta giorni con decorrenza dalla data di comunicazione della presente decisione.

Per quanto attiene alla richiesta risarcitoria, essa, nonostante la riserva espressa in sede di ricorso, non è stata, poi, avanzata, sicché il ricorso può essere definito con la presente pronuncia, impregiudicate, ovviamente, eventuali azioni che la società ricorrente riterrà di esperire al riguardo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della particolare semplicità della causa in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Lipari di

concludere il procedimento avviato dalla ricorrente con nota in data 23 marzo 2020 nel termine di giorni trenta decorrente dalla data di comunicazione della presente decisione; b) condanna l'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.350,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO